

SERVIZIO FISCALE**URGENTE****CIRCOLARE 1.2020**

18-02-2020

**MODELLO DEL "DURC FISCALE" PER GLI APPALTI
(Prov. Agenzia Entrate prot. 54730 del 06/02/2020)**

L'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito Internet il **Provvedimento prot. 54730 del 06/02/2020**, con cui ha approvato:

- o il **modello di certificazione fiscale**, ossia il cd. **"DURC fiscale" (Allegato A)**, denominato *"Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997"*
- o la Tabella A, contenente i **criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti** previsti dall'art. 17-bis, co. 5, D.Lgs. 241/1997 (**Allegato B**),

che vengono allegati alla presente Circolare.

Il "DURC fiscale" rappresenta un tassello fondamentale nell'ambito della nuova disciplina in materia di appalti - introdotta dall'art. 4 del D.L. 124/2019 mediante l'introduzione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 - in quanto consente ai contribuenti, in possesso della certificazione in esame, di disapplicare i nuovi obblighi documentali ed i divieti dalla procedura ordinaria, ossia di derogare al nuovo, gravoso meccanismo di controllo disposto dalla norma a decorrere dal 1° gennaio 2020 (vedi Circolare ICN n. 3/2020).

La finalità del "DURC fiscale" - che è rilasciato esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica dalla stessa effettuata - è quella di riscontrare (ed eventualmente attestare) la sussistenza, in capo al soggetto appaltatore/subappaltatore/affidatario richiedente, di tutti e quattro i requisiti previsti dal nuovo art. 17-bis, co. 5, D.Lgs. 241/1997, qui di seguito riepilogati:

- **Requisiti di cui all'art. 17-bis, co. 5, lettera a), D.Lgs. 241/1997:**
 - o Esercizio dell'attività da almeno tre anni;
 - o Regolare adempimento degli obblighi dichiarativi;
 - o Esecuzione, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- **Requisiti di cui all'art. 17-bis, co. 5, lettera b), D.Lgs. 241/1997:**

- Assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza

Dal recentissimo Provvedimento si ricavano le seguenti informazioni interpretative ed operative, di sostanziale rilievo per poter fruire della procedura semplificata in oggetto:

❖ **REPERIBILITÀ DELLO SCHEMA DI CERTIFICATO:**

lo schema del "DURC fiscale" (e gli eventuali successivi aggiornamenti) sono disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;

❖ **MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO DEL CERTIFICATO:**

come già precisato nella nostra circolare di ieri, in questa fase iniziale il rilascio del predetto certificato avviene in forma "semi-automatica", con richiesta da parte delle imprese direttamente presso gli sportelli territoriali dell'Agenzia delle Entrate e successivo rilascio cartaceo, mentre in un secondo tempo, dovrebbe essere richiesto e rilasciato con sistemi telematici (probabilmente, reso disponibile anche all'interno del cassetto fiscale).

Più precisamente:

- per tutti i contribuenti (ad eccezione dei grandi contribuenti): il certificato deve essere richiesto e viene messo a disposizione dell'impresa richiedente (o di un suo delegato) presso un qualunque **Ufficio territoriale della Direzione Provinciale, competente in base al domicilio fiscale dell'impresa stessa**, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore Provinciale.
- per i grandi contribuenti (aventi volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro, ai sensi dell'art. 27, co. 13, D.L. 185/2008,): il certificato viene messo a disposizione dell'impresa richiedente (o di un suo delegato) presso le **Direzioni Regionali competenti**, che già provvedono al rilascio di altre certificazioni (quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni);

❖ **DISPONIBILITÀ E DURATA DEL CERTIFICATO:**

il "DURC fiscale" viene rilasciato alle imprese richiedenti a partire dal 3° giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

❖ **DATA DI RIFERIMENTO PER LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, D.LGS. 241/1997:**

il certificato fiscale verifica la sussistenza dei citati 4 requisiti con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute fiscali ed addizionali regionali e comunali.

Quindi, la data di riferimento per il possesso dei requisiti è il 31 gennaio 2020 per i versamenti fiscali da eseguire entro il 17 febbraio 2020, mentre sarà il 29 febbraio 2020 per i versamenti fiscali da eseguire entro il 16 marzo 2020;

❖ **VERIFICA E CONTENUTO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, D.LGS. 241/1997:**

la sussistenza dei 3 requisiti indicati alla lettera a) dell'art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 viene **verificata dall'Agenzia delle Entrate, sulla base sulla base dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria**, secondo i criteri definiti nell'Allegato B al provvedimento, e qui riportati:

- ***Esistenza in vita da almeno 3 anni***: viene verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni;
- ***Regolarità degli obblighi dichiarativi***: viene verificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta;
- ***Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e compensi***: per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti, l'Agenzia prende in considerazione i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio e verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

Invece, la sussistenza del quarto requisito, indicato alla lettera b) dell'art. 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 viene **verificata dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della Riscossione** agli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, secondo i criteri definiti nell'allegato B e qui riportati:

- ***Assenza debiti non soddisfatti***: vanno conteggiati accertamenti esecutivi, avvisi di addebito e iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50mila euro, *"per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione"*.
Tuttavia, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendosi da tale computo gli interessi, le sanzioni ed oneri diversi.

La sussistenza di tale requisito viene verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

❖ **SEGNALAZIONE DI ERRORI:**

l'impresa può segnalare all'Ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non siano stati considerati.

L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione. L'Agente della Riscossione fornisce riscontro all'Ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa.

Qualora ricorrano i presupposti, l'Ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato

❖ **ESENZIONE DEL CERTIFICATO DA IMPOSTA DI BOLLO E TRIBUTI SPECIALI:**

il "DURC fiscale" è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo gli *"Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie..."*.

Esso è altresì esente dai tributi speciali, considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino;

❖ **VALENZA DEL CERTIFICATO:**

nel Provvedimento viene altresì specificato che il "DURC fiscale" è rilasciato **ai soli fini e per gli effetti** previsti dall'articolo 17-bis, co. 5, D.Lgs. 241/ 1997.

Pertanto, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 472/1997 (Certificato fiscale liberatorio, a favore del cessionario in caso di cessioni d'azienda), né può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (in quanto, a norma dell'art. 40, del D.P.R. 445/2000, *"le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati"*).